

Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (1)

Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.

(Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2019, n. 100)

(1) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 giugno 2019, n. 58.

Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34

Capo IV - Ulteriori misure per la crescita

Art. 49 - Credito d'imposta per la partecipazione di pmi a fiere internazionali

ui-button

- [TESTO](#)

Versioni storiche

Art. 49

Credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali

1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 è riconosciuto, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020. [\(1\)](#)

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono in Italia o all'estero, relativamente alle spese per l'affitto degli spazi espositivi; per l'allestimento dei medesimi spazi; per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione. [\(2\)](#)

3. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. [\(3\)](#)

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, a:

a) le tipologie di spese ammesse al beneficio, nell'ambito di quelle di cui al comma 2;

b) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1;

c) l'elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore, che si svolgono in Italia o all'estero, per cui è ammesso il credito di imposta; [\(4\)](#)

d) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. [\(5\)](#)

5. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, la stessa ne dà comunicazione al Ministero dello sviluppo economico che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge n. 40 del 2010, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

6. All'onere di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 50.

[\(1\)](#) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, della legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58](#), a decorrere dal 30 giugno 2019.

[\(2\)](#) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, della legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58](#), a decorrere dal 30 giugno 2019.

[\(3\)](#) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, della legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58](#), a decorrere dal 30 giugno 2019.

[\(4\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 1, comma 1, della legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58](#), a decorrere dal 30 giugno 2019.

[\(5\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 1, comma 1, della legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58](#), a decorrere dal 30 giugno 2019.